

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 49

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano

Trasmessa alla Presidenza il 9 gennaio 2006

PAGINA BIANCA

Il Garante del Contribuente
Bolzano

Piazza Tribunale 2 – Tel 0471 443221-Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it




Der Garant für den Steuerzahler
Bozen

Gerichtsplatz 2 Tel 0471 443221 Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige.garante@agenziaentrate.it

Prot. 2006/4/S

Bolzano, 9 Gennaio 2006



On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Via del Corso, 371
00186 R O M A

On.le Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza e Palazzo Madama
00186 R O M A

On.le Presidenza della Camera dei Deputati
Servizio per il Controllo Parlamentare
Piazza del Parlamento 24
00186 R O M A

RELAZIONE ANNUALE 2005

ai sensi dell'art. 13 – della legge 27.7.2000, n. 212
(Art. 8 Legge finanziaria 2003)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene redatta per l'anno 2005 la presente relazione per fornire al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano

Va premesso, innanzitutto, che il Presidente della Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ha riconfermato ai sensi dell'art. 13, 2° comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, e successiva modifica, con provvedimento di data 25 luglio 2005 n. 601/05, l'ufficio del garante dei diritti del contribuente per la suddetta provincia nelle persone del dott. Felix Martinolli – presidente, dott. Michele Scarantino e dott.ssa Margaret Brugger – componenti. Il collegio ha preso possesso dell'Ufficio in data 7 settembre 2005.

L'ufficio del Garante ha la sede presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale sita in Piazza Tribunale 2. Bolzano. I locali assegnati si presentano dignitosi e adeguati, perché ampi e ben attrezzati.

A disposizione dell'ufficio vi sono due funzionari bilingui.

Come si è già riferito in precedenza, tutti gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate in questa provincia sono di recente costruzione o ristrutturazione e quindi adeguati alle norme vigenti in materia, tanto da poterli considerare "il fiore all'occhiello" della Pubblica amministrazione e da additare ad esempio.

Giova sottolineare a questo punto che l'Ufficio del Garante ha sempre osservato l'applicazione del bilinguismo (italiano-tedesco), vigente obbligatoriamente in questa provincia autonoma (art. 99 e segg. D.P.R. 31.8.1972, n. 670), essendo i tre componenti del collegio del garante perfettamente bilingui.

L'ufficio continua inoltre a pubblicizzare la sua attività attraverso i massmedia locali (TV, Radio, Stampa) e visite presso le varie istituzioni di carattere pubblico e privato. Si dà atto che l'Ufficio del garante era anche presente presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate in occasione della Fiera Internazionale di Bolzano nel settembre 2005.

Si ribadisce quanto già ampiamente trattato nella precedente relazione annuale, segnatamente che il contribuente altoatesino ripone piena fiducia nella figura del Garante.

A questo punto si sottolinea che, come risaputo, i cittadini altoatesini, sono tra i più disciplinati nel pagamento delle imposte e tributi. L'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza sono particolarmente efficienti nell'espletamento dei controlli e, dall'altro canto, la tendenza all'evasione fiscale è bassa e cala ulteriormente nelle valli periferiche, fenomeno dovuto anche alla mentalità tedesca, osservante e diligente nell'adempimento dei propri doveri di cittadino.

Il merito è da ascrivere anche all'efficienza degli Uffici locali, che nonostante la carenza di personale, riescono, con notevoli sacrifici, a svolgere la propria attività istituzionale.

Al riguardo va tenuto presente che il carico di lavoro del personale è aggravato dal fatto di dover adottare il bilinguismo nell'espletamento delle pratiche tributarie.

Purtroppo si nota, tuttora, da parte dei cittadini, una scarsa conoscenza della figura del Garante del contribuente non solamente a livello locale ma, altresì, in campo nazionale. Infatti nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche raramente viene citato l'organo del Garante. Pertanto sarebbe opportuno svolgere a tutti i livelli una intensa attività di promozione.

In proposito alla figura del Garante del contribuente sarebbe necessario attribuirgli funzioni più incisive, ma è comunque vero che anche, sulla base della normativa vigente (Legge 212/2000), il garante può fornire al contribuente non semplicemente un simulacro di tutela, ma una tutela proficua, consistente nel suo intervento nei casi in cui si rivelano le ipotesi previste dall'art. 13, comma 6, legge 212/2000.

Giova notare a questo punto che "l'irregolarità" che non trascenda in violazioni di legge è irrilevante per il giudice tributario, ma non certo per il contribuente che la subisce, per cui la tutela offerta dal garante trova, con riguardo ad essa, una sua specifica funzione di utilità, anche se esplicata necessariamente con mezzi e risultati diversi rispetto alla tutela giurisdizionale.

Continuando nella rassegna delle attribuzioni di cui gode il Garante osservasi che lo stesso può, tra le altre, attivare la procedura di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificate al contribuente. Dal che consegue che l'esercizio di tale potere si limita ad essere una mera sollecitazione, non avendo il Garante mezzi idonei per far sì che l'Amministrazione finanziaria rivedesse la propria decisione. Tuttavia, debbesi tener presente il principio affermato nell'art. 10 dello statuto, che nel prevedere l'applicazione ai rapporti tra contribuente e amministrazione, sottolinea che le regole generali di collaborazione e buona fede in senso oggettivo debbano sempre informare lo svolgimento dell'attività dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti nei loro reciproci rapporti.

Non per nulla l'ordinamento tributario si va orientando verso forme di accordo tra contribuente e amministrazione. Già attualmente sono previste l'adesione del contribuente all'accertamento e la conciliazione.

Per consentire al Garante maggior potere, sarebbe necessario approvare, come si è già richiesto ripetutamente, in via legislativa la proposta di legge dell'on.le Benvenuto concernente le modifiche di cui alla legge 212/2000.

Ad integrazione della suddetta proposta di legge si osserva, per quanto concerne la competenza territoriale, che è di notevole importanza in questa provincia autonoma l'attribuzione, in deroga alla competenza territoriale, la competenza personale del contribuente.

Come è noto, gli uffici del garante sono regionali (ed in due casi "provinciali"), per cui sembra logico dedurre che la loro competenza debba essere limitata al territorio delle relative circoscrizioni. Ma questa competenza deve essere riferita ai contribuenti residenti nella circoscrizione ovvero agli atti emessi da uffici finanziari aventi sede nella regione o provincia. Il problema non può essere, almeno in questa provincia autonoma, risolto nel secondo senso, perchè come è noto, nella provincia di Bolzano vige lo statuto speciale (D.P.R. 31.8.1972, n. 670), che prevede all'art. 99 l'uso della lingua tedesca che è parificata alla lingua italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 100, hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, di guisa che è difficoltoso che un ufficio finanziario di altra regione possa trattare adeguatamente una pratica tributaria in lingua tedesca.

Passando all'attività istituzionale svolta nel corso dell'anno 2005 rilevasi che le segnalazioni dei contribuenti pervenute a questo ufficio sono:

- *questioni relative a IRPEF*
- *sgravi e rimborsi*
- *questioni relative a verifiche fiscali*
- *questioni relative a imposte di registro*
- *questioni relative a procedure doganali*
- *questioni relative a irregolarità di cartelle esattoriali*
- *questioni relative a tributi locali (ICI) di notevole entità e complessità*
- *questioni relative ad altri tributi*
- *questioni relative a pratiche estranee alla competenza del garante*
- *richieste di informazioni.*

Notevoli sono state le segnalazioni relative a rimborsi di imposta. Questi ultimi, in taluni casi, in misura superiore a dieci anni.

L'annoso problema dei rimborsi ha l'effetto di portare all'esasperazione i contribuenti interessati ed è innegabile che il prestigio e la credibilità dell'amministrazione finanziaria risultano gravemente compromessi.

E' ultroneo rammentare in questa sede che l'ordinamento tributario prevede per i rimborsi, termini e precise modalità di esecuzione.

E' vero che nella maggior parte dei casi gli uffici finanziari locali provvedono in termini abbastanza ragionevoli all'istruzione della pratica e alla "cosiddetta" convalida del rimborso, ma sono carenti poi i fondi per il pagamento.

E' pur vero che gli uffici del Garante riescono ad ottenere qualche notizia sullo stato delle pratiche in tema di rimborsi, però quasi mai ottengono informazioni, anche solo approssimative, sulle erogazioni.

In proposito sarebbe necessario prevedere un maggiore e più duttile utilizzo delle compensazioni. Comunque il contribuente è ora agevolato con l'introduzione del Call Center numero verde 800100645.

E' da rammentare inoltre che si sono presentate all'attenzione di questo Garante dei diritti del contribuente alcune interessanti questioni, come la controversia insorta tra le cooperative agricole ed i Comuni della provincia di Bolzano in materia di I.C.I. Poiché il territorio della provincia di Bolzano rientra nell'ambito di applicazione della legge montana, che esonera gli agricoltori dal pagamento dell'I.C.I., le cooperative agricole sostengono di non essere soggette ad I.C.I. e di poter quindi richiedere il rimborso di quanto versato in precedenza.

Al riguardo la giurisprudenza di merito è discorde: la locale Commissione tributaria di 1° grado ha respinto in vari casi i ricorsi delle cooperative accogliendone finora uno. Attualmente pendono vari ricorsi di altre cooperative presso la Commissione tributaria di 1° grado, di 2° grado e in Cassazione.

Ancora pende l'interessante questione relativa al maso chiuso di cui si è riferito nelle precedenti relazioni.

Altra tematica interessante è quella relativa all'interpretazione dell'art. 32, 2° c., del D.P.R. 601/1973. Secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze del 21.8.1982 prot. n. 250389 ai contratti di mutuo per l'edilizia abitativa agevolata si applicava l'imposta fissa di registro, con esenzione delle imposte ipotecarie e catastali.

Improvvisamente, su istanza dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano, il Ministero ha modificato indirizzo, ritenendo non applicabile il citato art. 32 ai mutui in tema di edilizia agevolata provinciale, con la conseguente applicazione agli stessi mutui delle imposte sopra elencate, anche con efficacia retroattiva.

Questo Ufficio ha evidenziato la violazione del principio di affidabilità e di buona fede prevista dallo Statuto del Contribuente, art. 10; infatti il contribuente aveva stipulato contratti di mutuo con la Provincia, ritenendo di pagare solo l'imposta fissa di registro.

L'Ufficio delle Entrate di Bolzano, adito da questo Garante, ha ritenuto che nella specie non si applica il principio di buona fede, trattandosi di un errore dell'Ufficio e pertanto applicabile, solo per il passato l'imposta suppletiva, con la conseguenza di non applicazione di sanzioni.

Altro rilievo di notevole importanza concerne il fatto che alcuni comuni, in tema di ICI, ritengono area fabbricabile, anche le aree sottoposte a determinati vincoli, con la conseguente imposizione tributaria maggiore.

Orbene, siffatto criterio di applicazione è sommamente ingiusto e urta contro ogni principio di legalità, in quanto per il proprietario, il bene immobile vincolato è inutilizzabile ai fini edificatori, con il correlativo indebito arricchimento da parte del comune.

Del pari ritiene questo collegio contrario ad ogni principio giuridico il voler considerare da parte del comune l'omessa denuncia ICI, ai sensi dell'art. 10 c. 4 e 5, del D.Lgs 504/92, come una violazione di carattere permanente, con l'irrogazione della sanzione per ogni annualità omessa.

Trattasi semmai, ad avviso di questo collegio, di una violazione istantanea, con effetti permanenti, con l'applicazione quindi di un'unica sanzione.

Un'altra interessante questione in materia di ICI è stata trattata da questo Ufficio.

Si trattava di una interpretazione in materia di diritto di abitazione.

Come è noto nel nostro ordinamento giuridico vige il principio del numero chiuso dei diritti reali.

Orbene il diritto di abitazione è quello che spetta al coniuge superstite ai sensi art. 540 c.c., nonché quello descritto negli artt. 1021 e 1022 del c.c..

Premesso ciò si rileva come nella circolare del Ministero delle Finanze 7.6.2000 n. 118/E il diritto all'uso di abitazione da parte di un coniuge divorziato o separato, affidatario della prole, sia assimilabile al diritto di abitazione, derogando quindi in tal modo il principio del numero chiuso dei diritti reali, sempre sostenuto dalla giurisprudenza in materia.

Tuttavia alcuni Comuni di questa Provincia non si adeguano alla menzionata circolare del Ministero delle Finanze del 2000, applicando quindi rigorosamente il principio del numero chiuso dei diritti reali.

Questo Ufficio, pur condividendo la tesi giurisprudenziale, ritiene iniquo il fatto che il coniuge assegnatario non sia assimilabile al titolare del diritto di abitazione, con conseguente grave danno per il coniuge proprietario non assegnatario che dovrà pagare l'I.C.I., pure senza lo sconto prima casa.

Si propongono pertanto modifiche legislative in materia.

Si fa presente inoltre che vari contribuenti privati lamentano tuttora la mancata abrogazione della tassa di soggiorno (abrogata solamente per gli albergatori) vigente nella provincia autonoma di Bolzano e non più in vigore nella provincia autonoma di Trento.

Occorre, poi, stabilire un adeguato collegamento informatico "in rete" tra i vari uffici del garante, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e pareri sulle varie problematiche che possono insorgere.


Per concludere, si osserva che lo statuto dei diritti del contribuente che sancisce (art. 1) i principi fondamentali di imparzialità, di uguaglianza generica e specifica e di capacità contributiva nelle varie articolazioni sistematiche di un nuovo ordinamento tributario con le debite correzioni, è un'ottima legge se viene integrata dalla proposta di legge sopra richiamata.

Da quanto esposto discende chiaramente che la "buona fede" e la collaborazione costituiscono indubbiamente i pilastri giuridici del nuovo ordinamento tributario, ove le regole riguardano non solo il singolo contribuente ma tutti gli addetti dell'amministrazione finanziaria statale, provinciale e comunale.

Il Presidente dott. Felix Martinolli

I Componenti dott.ssa Margaret Brugger

dott. Michele Scarantino



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is the most legible, appearing to be 'Felix Martinolli'. The second signature is more stylized and less legible. The third signature is also stylized and less legible.